



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane

Ai Direttori Generali

All'Autorità di Audit - 41.01.00

Al Responsabile del Nucleo per la
 Valutazione e la Verifica degli investimenti
 pubblici -41.02.01

Ai Responsabili degli Uffici Speciali
 Avvocatura Regionale - 60.01.00
 Grandi Opere - 60.06.00
 Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi territoriali
 e della Sicurezza integrata - 60.09.00
 Ufficio Enti e società partecipate,
 vigilanza e controllo - 60.10.00
 US per la crescita e
 la transizione digitale-60.11.00
 Ufficio Speciale Valutazioni
 ambientali – 60.12.00

Al Responsabile dell'Ufficio VI Personale UDCP.
 Risorse finanziarie. Risorse Umane.
 Anticorruzione, trasparenza – 40.01.06

Al Responsabile della Struttura di Missione
 per lo smaltimento dei RSB - 70.05.00

Ai Responsabili delle Strutture
 Staff Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi
 Europei e Responsabile P.R.A. - 50.03.93
 Struttura tecnica di supporto O.I.V. - 50.14.83
 Supporto al Responsabile della Prevenzione della
 Corruzione e della Trasparenza - 50.14.94

All'Ufficio del Datore di Lavoro - 50.14.81

A tutti i Dirigenti di Staff/UOD
 per il tramite dei Direttori Generali

Ai Responsabili delle Segreterie degli Assessori
 e, p.c.

Al Capo di Gabinetto del
 Presidente

LORO SEDI

Oggetto: Computo del periodo di comportamento – Indicazioni operative.

L'art. 48, comma 1, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 prevede che *“Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai*

fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso."

Fermo restando quanto previsto dall'art. 71 del D.L. n. 112/2008, il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, come stabilito dal comma 11 del medesimo articolo 48, è il seguente:

- a) intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di assenza, con le specifiche riportate nel medesimo comma 11;
- b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
- c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
- d) i periodi di assenza previsti dal comma 3 non sono retribuiti.

Sempre ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, il successivo comma 12 precisa che *"le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza."*

In conformità al disposto del comma 3 dell'art. 48, superato il primo periodo di diciotto mesi previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.

Al riguardo, il comma 2 dell'art. 48 prevede che *"Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo di comportamento maturato, l'Ente provvede, almeno 60 gg prima della scadenza del periodo di comportamento di cui al comma 1, a darne comunicazione al singolo dipendente, informando lo stesso che qualora intenda avvalersi della possibilità di cui al comma 3, deve farne formale richiesta"*.

Inoltre, ai sensi del comma 4 del predetto articolo, *"Prima di concedere l'ulteriore periodo di cui al comma 3, l'ente, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro."*

Tanto premesso, si invitano le strutture in indirizzo ad effettuare un attento monitoraggio delle assenze per malattia del personale alle stesse assegnato, riferite al periodo di conservazione del posto di diciotto mesi di cui al comma 1 dell'art. 48, provvedendo alle dovute comunicazioni alla U.O.D. 01 – Stato Giuridico ed Inquadramento del Personale al fine di consentire l'applicazione delle richiamate disposizioni contrattuali, sia in ordine alle previste decurtazioni stipendiali di cui al comma 11, sia con riguardo alla necessità di fornire al dipendente dovuta conoscenza del periodo di comportamento maturato, nonché della possibilità di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi al ricorrere delle condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 48.

Nel provvedere ai suddetti adempimenti, si invitano le strutture a non trasmettere certificati medici né ulteriore documentazione sanitaria, avendo cura di riportare nella comunicazione unicamente la prognosi risultante dall'ultimo certificato medico presentato dall'interessato e di allegare alla stessa i prospetti riepilogativi delle assenze del triennio precedente all'ultimo episodio morboso in corso.

La Dirigente UOD 01
dott.ssa Rossana De Maio



Documento firmato da:
ROSSANA DE MAIO
30.11.2023 14:32:49 UTC

La Direttrice Generale
dott.ssa Maria Messina



Documento
firmato da:
MARIA
MESSINA
30.11.2023
14:47:07 UTC